

Roma, 5 novembre 2007



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

*Alla Fisascat Cisl
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi
Commerciali Affini e del Turismo
Via Livenza n.7
00198 ROMA*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0014085

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Trattamento straordinario di integrazione salariale – Riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai lavoratori con contratto di apprendistato.

La Fisascat Cisl/Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere quale sia il parere di questa Direzione sul riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli artt. 47 ss. del D.Lgs. n. 276/2003.

Il quesito si fonda sul duplice presupposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato riconosciuto dall'INPS, con circ. n. 107/2006 emessa in ottemperanza a sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8138/2005, ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro e che tale tipologia contrattuale, di fatto, è stata sostituita dal nuovo contratto di apprendistato.

A tal proposito, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali, della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si espone quanto segue.

In primo luogo è opportuno considerare, come peraltro ribadito dalla prassi di questo Ministero con circ. n. 31/2004 e n. 40/2004, che l'apprendistato disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003 è l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo attualmente esistente ed è destinato ad esaurire l'ambito di operatività un tempo riservato al contratto di formazione e lavoro.

Per quanto concerne le disposizioni previdenziali previste per il nuovo contratto di apprendistato l'art. 53, comma 4, D.Lgs. cit., statuisce che continua a trovare applicazione la precedente disciplina previdenziale e assistenziale di cui alla L. n. 25/1955 e ss. mm.

Andando ad esaminare in particolare l'art. 21 di tale legge si può osservare che nell'elenco delle forme di previdenza ed assistenza applicabili al lavoratore apprendista non rientra la tipologia delle integrazioni salariali.

Sulla materia, poi, sono intervenute sia la Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 411/1987, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità della normativa disciplinante la cassa integrazione nella parte in cui non contempla gli apprendisti tra i beneficiari della stessa, sia la Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. lav., n. 8229/1994) che ha escluso l'integrazione salariale per gli apprendisti in ragione del fine formativo perseguito dal contratto stesso che mal si concilia e non può essere perseguito con la sospensione dell'attività produttiva dell'impresa.

Del resto, a ben guardare le motivazioni addotte a sostegno dell'applicazione del regime delle integrazioni salariali ai contratti di formazione e lavoro nella sentenza del TAR Lazio n. 8138/2005, sopra citata, appare evidente come il giudice amministrativo parta dal presupposto che per tali contratti non vi sia disciplina specifica in materia e che quindi, in carenza di deroghe, debba applicarsi l'identico regime delle integrazioni salariali valido per i rapporti di lavoro ordinari.

Situazione che non sussiste per il rapporto di apprendistato, ove esiste, come sopra evidenziato, la specifica disciplina delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 21 L. n. 25/1955 che non contempla il riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni.

Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, considerati l'orientamento giurisprudenziale e le specifiche disposizioni normative in materia, non pare possibile estendere l'interpretazione in tema di integrazioni salariali formulata per il contratto di formazione e lavoro alle nuove tipologie contrattuali in cui si articola il rapporto di apprendistato.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

FF